

## **PARCELLIZZAZIONE ED R. C. AUTO: ABOMINIO E DISTORSIONI**

Articolo di **Salvatore GRECO**

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28286 del 22.12.2011, della III sezione civile, ha introdotto un rilevante e tangibile spartiacque nell'evoluzione del risarcimento danni da r. c. auto, giungendo a modificare il codice delle assicurazioni sulla scorta di una sostenuta illogicità e anti economicità di talune azioni risarcitorie ed a "novellare forzatamente" il codice di procedura civile. Per la prefata sentenza in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande ... e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto improponibile la domanda di risarcimento dei danni alla persona subiti dall'attore in occasione di un sinistro stradale, nel quale lo stesso aveva subito altresì danni materiali, oggetto di separato giudizio concluso con sentenza passata in giudicato). La doppia proposizione lederebbe a dire della Suprema Corte il generale dovere di correttezza e buona fede, oltre che un inutile duplicazione dello strumento processuale. In materia di r. c. auto, la Cassazione confermava la sentenza di merito che affermava la non procedibilità della domanda di risarcimento danni per le lesioni patite a seguito di un sinistro stradale, dopo che il medesimo soggetto giuridico aveva dato corso ad azione giudiziaria finalizzata all'ottenimento del risarcimento dei danni materiali subiti pel medesimo sinistro.

È da dire che la Cassazione è giunta a tale assunto dopo che il suo pensiero era mutato in maniera pressoché radicale nel tempo. Ed in vero, con un primo orientamento la Cassazione, sentenza n. 108/2000 aveva affermato che "... la questione giuridica è quella della legittimità o meno del comportamento del creditore il quale, in presenza di un credito inadempito di un determinato ammontare, ne chieda il pagamento di una sola frazione, adendo il giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell'intero credito. **Con un primo indirizzo**, alla questione si è data risposta negativa sulla base del rilievo che la clausola generale di buona fede e di correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.) impedisce di considerare legittimo il comportamento del creditore che prolunghi arbitrariamente, il vincolo coattivo cui deve sottostare il debitore, con pregiudizio per quest'ultimo, non giustificato da un interesse oggettivamente apprezzabile e meritevole di tutela del creditore (Cass. 8 agosto 1997 n. 6900; Cass. 8 agosto 1997 n. 7400; Cass. 14 novembre 1997 n. 11271). **Con un secondo indirizzo**, invece, si è ritenuta la legittimità di questo comportamento osservando che il creditore ha la facoltà di chiedere, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione alla identica facoltà di accettarlo, riconosciutagli dall'art. 1181 c.c., mentre il pericolo di un aggravio di spese per il debitore, esposto ad una pluralità di decreti ingiuntivi nel caso di parcellizzazione del credito è dal medesimo ovviabile o mettendo in mora il creditore, offrendogli l'adempimento dell'intero, o chiedendo l'accertamento negativo di esso (Cass. 15 aprile 1998 n. 3814). Il **Collegio** ritiene che il contrasto vada composto **privilegiando il secondo** degli enunciati indirizzi sulla base delle osservazioni che seguono, con conseguente accoglimento del profilo di censura dedotto. Per giungere alla conclusione dell'inammissibilità della parcellizzazione di un'unica pretesa creditoria in più decreti ingiuntivi sono stati invocati una serie di argomenti, anche fra loro configgenti. Pur tuttavia presto la COret giunge ad affermare che la fattispecie prospettata non trova riscontro in alcuna specifica norma del codice civile e di procedura civile. Vien da domandarsi, infatti: in assenza di espresse disposizioni codicistiche ovvero anche di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, come può un organo Giudicante giungere alla determinazioni di pronunciare sentenza di improcedibilità di una domanda giudiziaria solo perché afferente una parte di un maggior credito, allorquando alcuna norma preveda ciò? Tant'è, la Cassazione giunge ad affermare che il creditore abusando del diritto lo avrebbe definitivamente perso. I dubbi sono non solo circa la validità del principio affermato ma anche e soprattutto in merito alla abnorme conseguenza. D'altronde anche a voler far passare per buono il ricorso per giustificare tanto alla mancanza di buona fede, va da se come il primo a venir meno a tanto sia stato il

debitore il quale, fraudolentemente o meno, non adempia alla propria obbligazione. Peraltro, nella congestione della Giustizia Italia il ricorrere ad un giudice più celere nella definizione delle controversie e innanzi al quale la lite ha costi minori risponde all'interesse del creditore, che con questo strumento magari spera nell'adempimento spontaneo da parte del debitore, cui pure ricade convenienza nell'azione d'anziché al Giudice inferiore. D'altronde il debitore può, da un lato, provvedere a mettere in mora il creditore, offrendogli il pagamento dell'intera somma dovuta e, dall'altro, ove contesti nella sua interezza il proprio debito, può chiedere, con efficacia di giudicato, l'accertamento negativo circa il rapporto da cui si pretende sorto il debito, con devoluzione dell'intera controversia al giudice superiore ex art. 34 c.p.c.

Ad ogni buon conto, il decritto costruito con il quale la Cassazione ha introdotto il principio della parcellizzazione e le sue aberranti conseguenze solleva almeno due rilevanti profili giuridici: uno afferente l'introduzione forzata ed illegittima nel codice di procedura civile di una fattispecie comportante improcedibilità della domanda giudiziale e l'altro afferente la modifica *de facto* dei termini risarcitori per come previsti e contemplati nel codice delle assicurazioni Dlgs 209/2005.

Circa la improcedibilità della domanda giudiziale, evitando di impantanarci in sterili elenchi, risulta evidente come il vigente codice di procedura civile non contempli in alcun suo "anfratto" tale fattispecie e la sopra indicata conseguenza. D'altronde la Cassazione afferma che sarebbe ragione di improponibilità della domanda giudiziaria la semplice proposizione di due differenti azioni giudiziarie aventi la medesima causa giuridica. E bene pare aberrante tale conclusione poiché il pensiero della Corte è avulso dalla benché minima prudenziale valutazione secondo i dettami della correttezza e del buon senso che costituiscono il leit-motif che ha mosso la mano del Legislatore codicistico. La proposizione di due distinte azioni per la medesima causa giuridica non può comportare ex se la violazione dei doveri di probità e lealtà. Sul punto pare chiarificatrice il pensiero del Giudice di Pace di Napoli, Felice Alberto d'Onofrio, il quale in una sentenza del 25 gennaio 2013 puntualizza in maniera esatta, e condivisibile anche per le ragioni che appresso verranno indicate, una possibile e corretta interpretazione della lealtà e probità cui sono dovute le parti processuali. La sentenza in oggetto afferma come possa ipotizzarsi abuso processuale delle azioni

solo allorché l'attore frazioni indebitamente le richieste di risarcimento. Ove l'attore dia corso all'azione giudiziaria per i danni a cose, e nelle more non sia ancora proponibile l'azione per le lesioni non potrà dirsi concretizzata la condizione di violazione del dovere di lealtà e probità di cui al codice. E bene se il pensiero di un "umile" Giudice di Pace appare così permeato da buon senso e da consistenza giuridica ci si domanda e nel contempo si auspica che al più presto la Corte di Cassazione vada a stendere pari pensiero e medesime conclusioni tale da limitare e razionalizzare le cause ostative alla procedibilità del giudizio civile eliminando le irrazionalità della parcellizzazione "estrema" per così dire. La pronuncia d'inammissibilità della domanda è sanzione di ordine processuale che deve essere espressamente prevista o, comunque, ricavabile dal sistema. Dunque, nonostante la linea guida imposta dalla Cassazione pare di diritto e giustizia concludere ritenendo ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni". Ma come può esistere una eccezione di improponibilità creata dalla giurisprudenza e non dal Legislatore. Non solo le parti, creditore e debitore, devono entrambe avere dei comportamenti tali da garantire la buona fede secondo quanto sopra riportato con dovizia di particolari in piena reciprocità.

Circa i termini risarcitori del codice delle assicurazioni, occorre muovere svariate osservazioni prendendo le mosse dalla circostanza che per l'art 145 del medesimo l'azione può essere proposta dopo 60 giorni dalla richiesta di risarcimento alla impresa assicurativa per i danni a cose e 90 giorni per il danno alla persona. L'art. 148, comma 2°, poi, prevede una serie di requisiti relativi alla messa in mora e finalizzati alla formulazione della offerta da parte della impresa assicurativa tra i quali allegazione del certificato di avvenuta guarigione nonché l'obbligo del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti medico legali al fine di valutare il danno subito alla persona. Ne

deriva che mentre per i sinistri relativi a danni a cose la procedura è ispirata a maggiore celerità anche alla luce dell' art 148 d.lgs. dovendo l'offerta essere formulata nel termine di 60 giorni; più complessa e lenta risulta la procedura per la valutazione del danno alla persona non soltanto per il termine più lungo 90 giorni ma soprattutto per la circostanza che prima di inviare la richiesta di risarcimento occorre che il danneggiato sia clinicamente guarito. A questo punto dipanando meramente i termini sopra indicati e contenuti nel codice delle assicurazioni.

In particolar modo pare utile ed esplicativo prendere le mosse dal termine di giorni 60 per la rifusione dei danni patiti per il danno materiale (auto). Nella congestionata vita moderna l'auto è un bene imprescindibile sul quale si fondano i tempi del lavoro come i tempi dello svago. La sua essenzialità determina la necessità di riavere al più presto, e comunque nell'indicato termine l'auto riparata e operativa, nonché nuovamente in tasca i denari esborsati per la riparazione della stessa. Basta, ora applicare ai prefati termini risarcitori, i comuni termini della vita ordinaria, anche senza pretestuose incursioni delle compagnie assicurative per giungere facilmente alle aberranti conseguenze dell'esaminato orientamento giurisprudenziale. E bene, prendendo le mosse dal giorno 0 (ZERO), vale a dire quello del nefasto accadimento, ipotizziamo una celere messa in mora, che faccia decorrere il tempo codicistico dal 7° giorno. Orbene senza la sentenza de quo, l'assicurazione nel termine massimo di 67 giorni dovrebbe corrispondere le somme che riterrebbe di ragione e diritto pagare all'assicurato (proprio o meno a seconda che si versi in regime CARD o meno). Per le patite lesioni, avendo quale riferimento un sinistro con minime conseguenze medico-cliniche, possiamo ipotizzare dal giorno ZERO del sinistro una tempo di guarigione di giorni 47 (ITT giorni 7, ITP AL 50% giorni 20 ed ITP al 25% giorni 20). Dalla avvenuta guarigione ipotizziamo una solerte messa in mora, anche in questo caso passi per 7 giorni. Giungiamo così a giorni 54 (CINQUANTAQUATTRO) giorni dal sinistro dal che scorre la "clessidra giuridica" dei 90 giorni ch'è il termine nel quale la compagnia assicurativa valuta l'opportunità o meno di corrispondere, e se del caso quale somma corrispondere, all'assicurato che abbia patito lesioni fisiche per l'evento sinistrorso. Così, sommando i 90 giorni ai pregressi e già spirati 54 si giunge a 144

(CENTOQUARANTAQUATTRO) giorni dal sinistro, vale a dire oltre 4 mesi, senza ancora si possa conoscere l'intendimento della compagnia assicurativa. E bene a questo punto, ipotizzando che la compagnia non abbia inteso esborsare alcuna somma corre l'obbligo all'assicurato di proporre negoziazione assistita. E bene ipotizzando che il predetto termine lo si faccia decorrere in concomitanza con il termine processuale per la vocatio in ius dobbiamo comunque sommare ulteriori 90 giorni (60 tra notifica e citazione, e 30 tra redazione atto e tempi di notifica anche al responsabile civile) per giudizio da incardinarsi davanti al Giudice di Pace. In tal maniera siamo giunti a 234 (DUECENTOTRENTAQUATTRO) giorni, vale a dire circa 8 mesi e non siamo nemmeno alla prima udienza atteso che la stessa potrebbe essere fissata anche a distanza di ulteriori 30 giorni, anche in concomitanza con interruzione termini feriali o pseudo-tale a cavallo delle ordinarie festività natalizie. Ed in tutto ciò abbiamo ipotizzato di esperire la negoziazione assistita in contemporanea con i termini della vocatio in ius. Andiamo ora ad applicare tale scadenza alla fattispecie in cui il proprietario dell'auto abbia anche patito lesioni e magari non abbia la forza economica per riparare l'auto, per il che necessiti di somme non irrilevanti (si pensi ad un danno quantificabile in €. 5.000,00= a fronte di uno stipendio medio e di una famiglia che assorbe mensilmente le somme dello stesso). In questo caso, e per la nota sentenza, non potendo proporre due distinti giudizi anziché avere la possibilità di adire le vie di legge dopo 67 (SESSANTASETTE) giorni dal sinistro, tanto avverrà, salvo lettere interruttive, più o meno pretestuose da parte della compagnia assicurativa, dopo 234 (DUECENTOTRENTAQUATTRO) giorni dal sinistro. Schematicamente potrebbe essere così riportato:

$0 + 7 = 7 + 60 = 67 + 90 = 157$  (termini per la I° udienza risarcitori da codice)

$0 + 7 = 7 + 47 = 54 + 90 = 144 + 90 = 234$  (termini I° udienza secondo sentenza "parcellizzazione")

Alla luce delle su riportate considerazioni e cronologie appare di tutta evidenza come il divieto di parcellizzazione introdotto dalla Cassazione abbia condotto alla appena riferita situazione temporale con grave danno a chi non potendo metter mano al

portafogli deve attendere diligentemente i tempi della Legislazione, prima, e della Giustizia (consideriamo che dalla cronologia appena indicata prendono le mosse i termini della Giustizia con almeno 10 mesi per una pronuncia o anche 36 mesi a seconda del ruolo del Giudicante, dopo.

Appare auspicabile un *revirement* della Suprema Corte di Cassazione che ha posto in essere un costrutto per il quale i soliti noti ne traggono vantaggio, e che vantaggio, mentre il comune cittadino continua ad essere vituperato e bistrattato.